



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 27 maggio 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dal dott. Franco Corbo, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Sostituto Procuratore Federale, avv. Ermanno Canelli, nel corso della riunione del 27 maggio 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 48

a) RECLAMI

Reclamo del sig. Ruben MALDONADO, calciatore della Soc. Venezia avverso la squalifica a tutto il 15 aprile 2005 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Venezia del 17/4/04 - C.U. n. 342 del 21/4/04).

Reclamo del sig. Salvatore SOVIERO, calciatore della Soc. Venezia avverso la squalifica a tutto il 15 settembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Venezia del 17/4/04 - C.U. n. 342 del 21/4/04).

Il procedimento

Con provvedimento in data 21/4/04 il Giudice Sportivo irrogava ai calciatori Maldonado Rubens e Soviero Salvatore, entrambi tesserati per la Soc. Venezia, la sanzione della squalifica, rispettivamente, fino al 15/4/05 ed al 15/9/04, il primo per avere, nel corso del secondo tempo della gara Messina-Venezia del 17/4/04, sferrato ripetuti calci contro l'arbitro, nonché per avere colpito il medesimo con una spinta ed un pestone al piede sinistro; il secondo per avere rivolto all'arbitro espressioni volgarmente irrispettose e, dopo essere stato espulso, per essersi scagliato contro i tesserati della panchina del Messina, colpendo con calci e pugni chiunque gli si parasse davanti, ed in particolare il calciatore Zaniolo, il preparatore atletico della Soc. Messina ed un addetto alla sicurezza della stessa. Avverso tale provvedimento proponevano reclamo entrambi i tesserati.



Il calciatore Maldonado esponeva: a) che il Giudice Sportivo aveva travisato i fatti valutando in maniera troppo rigida e severa alcuni passaggi del rapporto arbitrale; b) che l'aggressione addebitatagli non aveva determinato alcun apprezzabile pregiudizio, permanente o temporaneo, alla integrità fisica dell'arbitro; c) che era fondata su mere illazioni e congetture l'affermazione del primo Giudice secondo cui il calciatore avrebbe agito con astuzia, tentando di far passare come gesti scomposti e non intenzionalmente aggressivi i calci in regione tibiale ed il pestone al piede dell'arbitro; d) che in realtà la sua era stata una reazione incontrollata ad una decisione arbitrale (la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria) ritenuta ingiusta, essendosi trattato di gesti (in particolare il pestone al piede) diretti non tanto a ledere l'integrità fisica dell'arbitro, quanto ad intimorire e "punire" simbolicamente il medesimo; e) che il primo Giudice nel graduare la sanzione non aveva tenuto conto della giovane età del calciatore, della sua provenienza da paese extraeuropeo, della sua ridotta esperienza, dell'assenza di premeditazione, della situazione di eccessiva tensione agonistica in cui l'episodio era avvenuto. Concludeva pertanto il reclamante chiedendo la riduzione della sanzione a mesi sei di squalifica ovvero nella misura ritenuta di giustizia.

Il calciatore Soviero a sua volta esponeva: a) che erroneamente il Giudice Sportivo aveva utilizzato, per ricostruire l'episodio, le risultanze della relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, non trattandosi di atto ufficiale annoverabile tra i mezzi di prova sui quali il Giudice può fondare le proprie decisioni nei "procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare" (artt. 24, comma 2 e 31 lett. A del C.G.S.); b) che, una volta eliminata dal contesto probatorio la suddetta relazione, doveva essere notevolmente ridimensionata la gravità del comportamento addebitatogli posto che, sulla base dei referti dell'arbitro e dell'assistente, egli risultava essersi reso responsabile solo dei seguenti atti non regolamentari: proteste irraguardose nei confronti dell'arbitro (causa del provvedimento di espulsione), reazione incontrollata conseguente ad una provocazione proveniente dalla panchina della squadra avversaria, reazione concretatasi soltanto in un tentativo di aggressione di alcuni tesserati del Messina ed in un calcio al volto del calciatore Zaniolo; c) che pertanto doveva essere congruamente ridotta la sanzione, anche per adeguarla ai livelli di afflittività ritenuti equi in un precedente della stagione sportiva 2003-2004 riguardante un caso di pari se non maggiore gravità (Materazzi); d) che comunque doveva essere maggiormente valorizzato il fatto che la propria condotta violenta, lungi dall'essere connotata da preordinazione, aveva trovato causa in una plateale provocazione verbale (documentata nella registrazione della gara) rivoltagli dalla panchina avversaria. Concludeva pertanto il reclamante chiedendo la riduzione della sanzione ad un mese e 15 giorni di squalifica ovvero nella misura di giustizia.

Alla riunione odierna, sono comparsi i reclamanti assistiti dal proprio difensore i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti negli atti di impugnazione, si sono riportati alle conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene, con riguardo alla condotta posta in essere dal calciatore Maldonado, di dover senz'altro condividere il giudizio di straordinaria gravità espresso dal primo Giudice. Non si è infatti trattato di una semplice reazione scomposta ed incontrollata, quanto di una aggressione nei confronti dell'arbitro attuata con molteplici gesti violenti, ripetuti in rapida successione: un calcio alla gamba, una leggera spinta, altri due calci alla gamba, un pestone al piede sinistro.

Soprattutto la ripetizione degli atti aggressivi appare censurabile, siccome sintomatica di una pervicace volontà di procurare al direttore di gara dolore fisico e lesioni personali: obiettivo perfettamente raggiunto atteso che – a smentita della interessata logica difensiva

volta a minimizzare le conseguenze fisiche dell'aggressione – risulta dagli atti ufficiali che l'arbitro ebbe a provare intenso dolore fisico (protrattosi per circa 2 giorni) ed a riportare vere e proprie lesioni fisiche (ematoma, contusione). Quanto all'ulteriore argomentazione del primo Giudice secondo cui l'azione violenta del Maldonado sarebbe stata connotata anche dalla particolare malizia di far apparire i calci ed il pestone al piede come gesti scomposti non intenzionalmente aggressivi, la Commissione ritiene che questo ulteriore elemento di disvalore della condotta antiregolamentare non sia sufficientemente provato, e che comunque l'esistenza o meno dello stesso non possa rilevare ai fini della quantificazione della sanzione.

Va dunque confermato il giudizio di eccezionale gravità dell'episodio, avendo il calciatore dimostrato, al di là delle tutto sommato lievi conseguenze fisiche riportate dall'arbitro, una inaccettabile riluttanza a rispettare le decisioni del direttore di gara ed una riprovevole incapacità a controllare le proprie reazioni emotive, con ciò ponendosi in inqualificabile contrasto con i principi di lealtà e correttezza che devono ispirare la condotta dei tesserati nel contesto agonistico.

La sanzione deve dunque essere giustamente proporzionata alla eccezionalità del comportamento antiregolamentare, apparendo equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Per quanto riguarda il calciatore Soviero, va anzitutto disatteso il motivo di gravame di natura procedurale concernente l'inutilizzabilità della relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini. Difatti ai sensi del disposto dell'art. 30, comma 3 del C.G.S. deve ritenersi consentito al Giudice Sportivo di richiedere all'Ufficio Indagini, anche nei procedimenti di cui all'art. 31, ulteriori accertamenti (a titolo integrativo delle risultanze dei referti dell'arbitro e degli assistenti) e quindi utilizzare – in via integrativa - la relazione redatta dal collaboratore di detto Ufficio nella parte concernente il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Del resto, ciò è pienamente conforme alla prassi costantemente seguita dagli organi di Giustizia Sportiva.

Neppure può essere accolta l'istanza difensiva (avanzata all'udienza odierna) di acquisizione di ulteriori elementi probatori a conferma della tesi della provocazione sostenuta dal Soviero trattandosi di accertamenti irrilevanti alla stregua di quanto verrà di seguito argomentato in merito all'invocata attenuante.

Nel merito ritiene la Commissione che la condotta posta in essere da Soviero meriti pienamente il giudizio di particolare gravità espresso dal primo Giudice. Risulta dagli atti ufficiali che si è trattato infatti di un'aggressione furibonda portata indiscriminatamente contro gli occupanti della panchina della Società ospitante: scariche di colpi violenti (calci e pugni) sferrati alla cieca si sono abbattute in particolare su un calciatore della squadra avversaria, su un preparatore atletico e su un addetto alla sicurezza. Per immobilizzare il Soviero è stato necessario un intervento di energica coercizione attuato congiuntamente da vari compagni di squadra e da un dirigente del Venezia. Non è chiaro quale sia stata la causa scatenante della crisi di nervi che ha colpito il calciatore: non vi è prova certa che vi sia stata una qualche provocazione verbale proveniente dalla panchina siciliana, comunque, quand'anche fosse stata pronunciata con intento derisorio e denigratorio la frase riportata nel reclamo e confermata dallo stesso Soviero all'udienza odierna (*"scemo esci dal campo che tanto retrocedi"*) è indubbio che la reazione del reclamante è stata talmente sproporzionata, per intensità lesiva e protrazione della condotta violenta, che non pare possibile a questa Commissione ritenere attenuata la responsabilità disciplinare in misura superiore a quanto già ritenuto dal primo Giudice. Appare quindi superfluo l'approfondimento istruttorio richiesto dalla difesa del reclamante.

E' stato per puro caso, nonché per la pronta azione contenitiva posta in essere dai compagni di squadra, che la insana e brutale aggressione (indegnamente inscenata sotto gli occhi degli spettatori presenti allo stadio e della ben più ampia platea televisiva) di Soviero non ha provocato conseguenze lesive per i malcapitati trovatisi esposti ai suoi colpi. Né è proponibile un giudizio di analogia tra il presente episodio ed il caso Materazzi (oggetto del C.U. del Giudice Sportivo n. 235 del 3/2/04) attesa l'evidente diversità (quanto a gravità e durata dell'azione violenta) tra le due fattispecie.

Ritiene in definitiva la Commissione di dover confermare la sanzione inflitta dal primo Giudice.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di confermare le sanzioni inflitte a Ruben Maldonado e a Salvatore Soviero; dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Elio DONZELLA – osservatore Soc. Internazionale: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva;

Soc. VALLE IMPERO PONTEDASSIO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (raduno giovani calciatori del 17/11/03).

Il procedimento.

Con provvedimento del 4 maggio 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Elio Donzella, osservatore della Soc. Internazionale, per violazione dell'art 1, comma 1 del C.G.S. per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva cui sono tenuti tutti i tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva; la Soc. Valle Impero Pontedassio per violazione dell'art. 2, comma 4 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per aver organizzato per il giorno 17 novembre 2003 il raduno di cui trattasi per giovani calciatori; la Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Internazionale, per violazione dell'art. 2, comma 4 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta a Elio Donzella, legato alla Società da un regolare "contratto di osservatore".

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva.

La Soc. Internazionale, afferma che, non essendo Donzella un tesserato della F.I.G.C., il suo comportamento non può essere sottoposto a giudizio degli organi disciplinari calcistici. Pertanto, dall'impossibilità di esprimere un giudizio sulla condotta di Donzella secondo la difesa deriverebbe anche l'impossibilità di muovere un rimprovero, a titolo di responsabilità oggettiva, alla Società per tale condotta, in virtù del fatto che l'art. 2 comma 4 C.G.S. dispone la punibilità solo per i comportamenti posti in essere da "propri dirigenti, soci di associazione e tesserati".

Per questi motivi, la Soc. Internazionale chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 per il Donzella, dell'ammenda di 3.000,00 € per la Soc. Internazionale e dell'ammenda di € 3.000,00 per la Soc. Valle Impero Pontedassio.

E' comparso il difensore della Soc. Internazionale il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è richiamato alle conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Donzella non è sanzionabile in quanto quest'ultimo, come sottolineato dalla difesa della Soc. Internazionale, non è un soggetto dell'ordinamento federale in quanto non tesserato F.I.G.C.

Si reputa quindi che per difetto del predetto elemento soggettivo quest'ultimo non possa essere parte del presente procedimento disciplinare.

Per questi motivi, viene meno la responsabilità della Soc. Internazionale secondo il titolo (responsabilità oggettiva) invocato – ai sensi dell'art. 2 c. 4 C.G.S. – dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento.

Relativamente alla Soc. Valle Impero Pontedassio, questa Commissione rileva che la violazione addebitata alla stessa nell'atto di deferimento (ancorché erroneamente qualificata come responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2 c. 4 C.G.S.) sia stata già oggetto di un procedimento disciplinare dinanzi al Giudice Sportivo di 2° grado del Comitato Regionale Liguria F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico, definito con decisione del 31/12/2003, C.U. n. 21.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di non poter procedere nei confronti del sig. Elio Donzella, della Soc. Internazionale e della Soc. Valle Impero Pontedassio.

Sig. Pietro SCIBILIA – Presidente Soc. Pescara: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. PESCARA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Pescara-Napoli del 2/5/04).

Il procedimento.

Con provvedimento del 10 maggio 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione, Pietro Scibilia, Presidente della Soc. Pescara, per violazione dell' art. 3 comma 1, C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di stampa, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, nonché dell'art 1, comma 1 del C.G.S. per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva cui sono tenuti tutti i tesserati in ogni rapporto comunque deferibile all'attività sportiva, e dell'art. 4, comma 3 del C.G.S., in quanto ha negato la regolarità delle gare e/o la correttezza dello svolgimento dei Campionati.

La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Pescara per violazione dell'art. 2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva.

Gli incolpati osservano che *“l'intenzione del Presidente Scibilia era solo quella di criticare, nei limiti del diritto di critica, alcune decisioni dell'arbitro che, di fatto, avevano penalizzato in maniera eccessiva la squadra del Pescara”* e che *“nessuna intenzione di ledere l'altrui reputazione aveva il Presidente perché il significato delle dichiarazioni rese era ben diverso da quello che sembra emergere dalle sole dichiarazioni estrapolate dal Procuratore Federale.”*

Per questi motivi, i deferiti chiedono il proscioglimento o, in subordine, l'applicazione di una comminatoria contenuta nei minimi edittali.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per giorni 10 e dell'ammenda di € 12.500,00 per il Signor Pietro Scibilia e dell'ammenda di € 12.500,00 per la soc. Pescara.

E' comparso il difensore dei deferiti il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è richiamato alle conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni rilasciate da Pietro Scibilia al termine della gara ad una TV locale "ATV 7" il 2 maggio 2004 sono censurabili .

Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione che in quanto tale non può pretendersi rigorosamente obiettiva poiché la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che fondarsi su un'interpretazione necessariamente soggettiva, e pertanto, "di parte". Tuttavia, tale diritto trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità ed al rispetto dell'individuo.

Ne consegue, quindi, che non possono ritenersi ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati né le ingiurie generiche volte a discreditarne i destinatari.

Il dissenso verso il fatto criticato, può essere manifestato anche tramite espressioni vivaci e polemiche ma non di sicuro attraverso denigrazioni ingiustificate ed offensive .

L'ordinamento sportivo, lungi dall'impedire ai soggetti dell'ordinamento stesso di esprimere liberamente il proprio pensiero, impone ciò nonostante di mantenere nei confronti dei destinatari un contegno conforme ai doveri generali di lealtà probità e correttezza di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (ed in particolare " *non possono mandarci arbitri destinati a condannarci [...] oggi c'era malafede netta perché non si può in ogni momento, punizioni a favore date contro " [...] due rigori non concessi ed un goal in fuorigioco convalidato[...]. Più malafede di questo non ci può essere...*] forse perché mi sono lamentato nella grande casa e allora, questi qua, tu ti lamenti e noi ti facciamo pagare [...] se non ci mandano arbitraggi con decisione proprio di retrocedere, ce la possiamo fare [...]) valutate nel contesto di riferimento non possono ritenersi espressive dell'esercizio del diritto di critica perché, attesa la mancanza di riscontri, esprimono giudizi lesivi della reputazione di persone operanti in ambito federale nonché dubbi sulla regolarità del campionato.

Le eventuali critiche, infatti, per quanto di rilevanza primaria non possono esimersi dall'essere espresse in termini non diffamatori, a maggior ragione quando poi la diffusione avviene tramite il mezzo televisivo e gli organi di stampa, atteso l'effetto "cassa di risonanza" che tali media producono.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità di Scibilia alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio delle istituzioni federali nonché a negare la regolarità dello svolgimento delle gare, l'imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento del Campionato anche in relazione alla qualifica di Pietro Scibilia nell'ambito della Società appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Pietro Scibilia la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di giorni 10 e dell'ammenda di € 5.000,00; alla Soc. Pescara la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00.

Il Presidente: f.to dott. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 7 giugno 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 MAGGIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani